

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 12

Riunione del 23 novembre 2005

Sono presenti:

- | | | |
|------------------|--------------|------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | COMPONENTE |
| - Avv. Marco | DE BONIS | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

- 32.04.05 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI ;**
- **ANDALORO MICHELE n.q. legale rappresentante Soc. ACISPORT**
 - **SOC. ACISPORT n. p. legale rappresentante p.t.**

La Commissione Giudicante Nazionale

- esaminati gli atti e valutati i documenti;
- ritenuti provati gli addebiti, sia perché riportati nel referto arbitrale, fonte primaria di prova, nel quale dettagliatamente sono stati descritti i comportamenti contestati, sia perché parzialmente ammessi dal medesimo incolpato;
- posto che il comportamento asserito dall'incolpato, in sede difensiva, merita attenta valutazione nella determinazione, nel minimo della sanzione conseguente all'illecito;
- preso atto che la Procura Federale ha invocato l'applicazione della sanzione nella misura di mesi dodici di sospensione ed € 1.000,00 di multa per la Soc. Acisport;
- ritenuto che a titolo di responsabilità la Pall. Acisport deve altresì rispondere dell'illecito;

P.Q.M.

- Determina in mesi 6 la sanzione della sospensione da ogni attività federale per il tesserato Andaloro Michele, ivi compreso il presofferto;
- determina in € 250.00 la sanzione della multa a carico della Soc. Acisport, anche in ragione della sua partecipazione alla D/F.

Affisso il 6 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci